



PCRI - Iscrizione della cancellazione dei domicili digitali/indirizzi di posta elettronica certificata non attivi di imprese individuali, di cui all'art. 5 del D.L. 179/2012

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

VISTO

- l'art. 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012 (convertito nella legge n. 221/2012, come modificato dall'art. 37 del D.L. 76/2020) che impone alle imprese individuali di iscrivere nel registro delle imprese il proprio domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- in particolare il periodo del citato articolo che dispone che "il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile";
- la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015) pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all'indirizzo https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DIRETTIVA_2608.pdf

che stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC revocati, non attivi o non univoci debbano essere "cancellati" dal Registro delle Imprese;

CONSIDERATO CHE

- con provvedimento del Conservatore n. 82 del 24.07.2023 si è determinato di:
 - dare avvio al procedimento di cancellazione d'ufficio dei domicili digitale/indirizzi di posta elettronica certificati non validi, in quanto revocato, non univoco o non corretto relativi alle imprese riportate nell'elenco allegato al provvedimento medesimo, che si ritiene portato a conoscenza il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese, secondo quanto stabilito dal "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese" approvato con

v_1/2023



deliberazione n. 5 del 12.7.2022 del Consiglio della Camera di Commercio di Padova;

- fissare, quale termine per la scadenza della diffida il giorno 15 settembre 2023, quale maggior termine rispetto a quello dei 30 giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento;
 - che il citato provvedimento fosse pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova, nella sezione dell'Albo camerale online, e che vi rimanesse pubblicato sino al 15 settembre 2023, giorno di scadenza della diffida;
- è attualmente decorso il termine fissato del 15 settembre 2023;

PRESO ATTO CHE

- per le imprese inadempienti, a seguito della cancellazione dell'indirizzo pec/domicilio digitale revocato, non attivo o non univoco, verrà conseguentemente avviato, previa diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni, il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 2194 del codice civile in misura triplicata e l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto dell'imprenditore disponibile all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale;
- è opportuno provvedere alla cancellazione dell'indirizzo PEC non valido anche per le imprese potenzialmente soggette alla cancellazione d'ufficio ai sensi del DPR 247/2004 anche se le stesse imprese saranno poi escluse dal provvedimento di assegnazione del domicilio digitale che verrà adottato ai sensi dell'art. 37 del D.L. 76/2020;
- la procedura massiva realizzata da Infocamere scpa per l'iscrizione della cancellazione consente di provvedere solamente per le imprese che non abbiano ancora, alla data di esecuzione del presente provvedimento, eliminato l'invalidità rilevata, dichiarando un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata mediante pratica telematica, ovvero riattivando quello scaduto;

DETERMINA

- di provvedere all'iscrizione d'ufficio della cancellazione dei domicilia digitale/indirizzi di posta elettronica certificati non validi, in quanto revocato, non univoco o non corretto per le imprese riportate nell'elenco allegato al presente provvedimento e che non abbiano, medio tempore, eliminato l'invalidità rilevata, dichiarando un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero riattivando quello scaduto, mediante pratica telematica;
- che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova, nella sezione dell'Albo camerale online, per sette giorni consecutivi, dalla cui scadenza decorreranno i quindici giorni per l'eventuale



presentazione del ricorso da parte dei soggetti interessati.

Il Conservatore
del Registro Imprese
Andrea Malagugini
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005](#)). Il documento è sottoscritto con firma digitale, verificabile con i software elencati sul sito dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#). In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)